



Avvocatura Generale dello Stato

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA DELL'AVVOCATURA DI STATO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA - ANNO 2023

Il giorno 5 giugno 2024, in seduta telematica, tramite piattaforma Teams, si sono riuniti la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato Avv. Maurizio Greco e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali 2019-2021 del 16 novembre 2023.

L'Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante *“Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”*;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto l'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*

Visto l'articolo 1 bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”*;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*;

Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale dirigenziale delle funzioni centrali 2019/2021 ed in particolare gli articoli 57, 58 e 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023, con il quale è stato conferito all'Avvocato dello Stato Maurizio Greco l'incarico di Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato;



Avvocatura Generale dello Stato

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2023, n. 210 “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”;

Visto il decreto dell’Avvocato Generale n. 143/2022 con il quale sono state graduate le posizioni dirigenziali non generali dell’Avvocatura di Stato in n. 8 posizioni A - € 31.654,02, n. 3 posizioni B - € 25.654,02 e n. 22 posizioni C - € 19.654,02;

Dato Atto che nell’anno 2023, presso l’Avvocatura dello Stato, le funzioni dirigenziali di livello non generale, in effettivo servizio, sono risultate n. 22, di cui n. 6 posizioni A, n. 3 posizioni B e n. 13 posizioni C;

Preso atto altresì che n. 1 dirigente, con incarico di funzione di posizione A, si è dimesso con decorrenza 16 gennaio 2023;

Considerato che con decreto dell’Avvocato Generale del 2 gennaio 2024 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale di livello non generale;

Dato Atto che con decreto del Segretario Generale n. 305 del 2023 è stato costituito per l’anno 2023 il fondo di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell’Avvocatura dello Stato per l’importo di € 1.778.302,90;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall’articolo 32, commi 2 e 3, del CCNL 2019-2021 e della nota IGOP del 27 marzo 2024 prot. 61512 il predetto fondo è stato rideterminato in € 1.840.264,90

CONVENGONO E STIPULANO QUATO SEGUE

Art. 1 – Destinatari del contratto e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l’Avvocatura dello Stato (Avvocatura Generale dello Stato e Avvocature distrettuali dello Stato).
2. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai fini normativi ed economici e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto integrativo.

Art. 2 – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello non generale per l’anno 2023 ammonta ad **€ 1.840.264,90**.
2. Tutti gli importi indicati nel presente contratto, ove non specificato diversamente, sono da considerare al lordo sia delle ritenute a carico dello Stato sia di quelle a carico del dipendente

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse



Avvocatura Generale dello Stato

1. La tabella che segue riassume l'utilizzo della risorsa finanziaria disponibile

| Utilizzo risorse Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente non generale dell'Avvocatura di Stato | | |
|---|--|-------------------|
| A | risorse finanziarie destinate al pagamento dell'indennità di posizione al personale dirigente in servizio al netto delle cessazioni intervenute a qualsiasi titolo | 1.060.046,61 |
| B | somme da destinare a incarichi di Responsabile dell'anticorruzione i sensi dell'articolo | 9.404,90 |
| C | risorse finanziarie da destinare alla retribuzione della performance organizzativa e individuale | 770.813,39 |
| Totale risorse disponibili | | 1.840.264,90 |
| Utilizzo della risorsa di cui alla lettera E | | |
| | risorse finanziarie da destinare alla performance organizzativa e individuale | 726.766,91 |
| | risorse finanziarie da destinare alla differenziazione della performance individuale | 44.046,48 € |
| Totale risorse finanziarie disponibili | | 770.813,39 |

2. Gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, conferiti nel corso del 2023 a n. 2 dirigenti, sono retribuiti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del CCNL 16 novembre 2023 triennio 2019/2021 secondo le modalità disciplinare dal successivo articolo 6.
3. La retribuzione di risultato connessa alla performance organizzativa e individuale è disciplinata dal successivo articolo 4.
4. La differenziazione della performance individuale è disciplinata dal successivo articolo 5.

Art. 4 -Retribuzione di risultato connessa alla performance organizzativa ed individuale

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti dai dirigenti



Avvocatura Generale dello Stato

2. Per la retribuzione di risultato connessa alla performance organizzativa e individuale è stabilito un importo pari ad € 726.766,91 (lordo dipendente 547.676,64).
3. Le valutazioni complessive effettuate secondo la disciplina prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance sono rapportate alle seguenti classi di valutazione, che determinano il valore del relativo compenso per la performance in base 100, destinato ai dirigenti:

| Posizioni dirigenziali | Percentuale |
|------------------------|-------------|
| Da 95 sino a 100 punti | 100% |
| Da 90 sino a 94 punti | 90% |
| Da 80 sino a 89 punti | 80% |
| Da 70 sino a 79 punti | 70% |
| Da 51 sino a 69 punti | 50% |
| Fino a 50 punti | 0 |

4. La retribuzione del risultato è attribuita in rapporto alla durata dell'incarico ricoperto nell'anno 2023.
5. Per le stesse finalità del presente articolo, ai medesimi destinatari, anche l'eventuale risorsa residuale (RS) che dovesse risultare a seguito dell'applicazione di quanto previsto nei precedenti commi viene attribuita sulla base degli esiti del sistema di misurazione e valutazione della performance in rapporto alla durata dell'incarico ricoperto nell'anno 2023.
6. La retribuzione del risultato è destinata ai dirigenti che hanno raggiunto una valutazione complessiva superiore a 50 punti.

Art. 5 Differenziazione della performance individuale

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del CCNL 2019/2021 al 20% di personale dirigenziale di II fascia valutato (n. 21) pari a 4 unità, di cui n. 1 tra i dirigenti di fascia retributiva A, n. 1 tra i dirigenti di fascia retributiva B e n. 2 tra i dirigenti di fascia retributiva C, che ha conseguito le valutazioni più elevate, in base al vigente sistema di valutazione, verrà attribuita una retribuzione di risultato con importo maggiorato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite derivante dalla risorsa di cui all'articolo 3 comma 1 lett C) correlato al numero di posizioni dirigenziali valutate positivamente – n. 21 pari ad € € 11.011,62 (lordo dipendente € 8.298,13) ovvero € 770.813,39:21x30%.
2. Qualora i dirigenti che hanno ottenuto la valutazione massima superino la misura del 20% del personale dirigenziale nei termini di cui al precedente comma, a parità di posizione, fino a concorrenza dei premi erogabili, in primo luogo si tiene conto del punteggio ottenuto in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. In caso di ulteriore parità saranno considerati gli incarichi svolti caratterizzati da particolari complessità e nei quali siano stati ottenuti risultati comprovati nella risoluzione di specifiche e complesse problematiche o che abbiano portato alla razionalizzazione dei processi.



Avvocatura Generale dello Stato

4. In caso di ulteriore parità si considera la complessità dei processi gestiti con riferimento al numero di persone gestite, alla quantità di risorse finanziarie impiegate ed al numero di processi gestiti.

Art. 6 - Incarichi di reggenza *ad interim* ed attribuzione del relativo trattamento economico

1. Nelle ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del CCNL 16 novembre 2023 triennio 2019/2021.
2. Le risorse del fondo al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono attribuite in via prioritaria ai dirigenti incaricati *ad interim*.
3. Il trattamento economico spettante al dirigente incaricato *ad interim* è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo in relazione al servizio prestato, considerato il corretto svolgimento dei compiti istituzionali e le risultanze dell'attività svolta e sulla base del sistema di valutazione del personale dirigente.
4. La misura di tale ulteriore importo è definita, compatibilmente con le risorse disponibili, nella percentuale del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'ufficio attribuito *ad interim*.
5. Qualora allo stesso dirigente siano conferiti, nello stesso periodo, più incarichi *ad interim*, spetterà una sola maggiorazione, individuata in misura corrispondente al trattamento economico più favorevole.
6. In applicazione dell'art. 25, comma 1, lettera e), del CCNL 2019/2021 si stabilisce che al dirigente incaricato della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è riconosciuta una integrazione della retribuzione di risultato pari al 30% della retribuzione di posizione in godimento nel caso di affidamento dell'incarico al dirigente presso la sede dell'Avvocatura Generale. In caso di affidamento della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al dirigente titolare di un ufficio amministrativo unico presso un'Avvocatura distrettuale è riconosciuta una integrazione della retribuzione di risultato pari al 40% della retribuzione di posizione in godimento.

Art. 7 - Incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensività

1. La quota percentuale, ai fini del trattamento accessorio che, in ragione dell'impegno richiesto, remunera i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del CCNL 21 aprile 2006, per i versamenti effettuati in ordine ai compensi dovuti da terzi per incarichi aggiuntivi svolti – è fissata nella misura del 66% dell'importo affluito al fondo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Tali compensi, una volta confluiti nel fondo, sono corrisposti dall'Amministrazione, ad integrazione della retribuzione di risultato, direttamente al dirigente che ha svolto il relativo incarico.



Avvocatura Generale dello Stato

3. La rimanente risorsa, derivante dai compensi per incarichi aggiuntivi affluiti al Fondo di posizione e risultato, concorre a determinare la risorsa destinata alla retribuzione di risultato.
4. I compensi affluiti in data successiva al presente accordo sono imputati al Fondo di posizione e di risultato dell'anno 2024, ancorché il periodo di svolgimento degli incarichi aggiuntivi sia riferito a esercizi precedenti al presente accordo. Detti compensi continuano ad essere corrisposti ai dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi nella misura del 66% al netto dell'importo affluito al fondo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione fino a nuova determinazione negoziale.

Art. 8 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 54 del CCNL 2016/2018, ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lettera j) del CCNL 2019/2021

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico (sempre che non abbia avuto una valutazione negativa), tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, in attuazione dell'articolo dell'art. 25, comma 1, lettera j) ed in applicazione dell'art. 54, commi 1, 2 e 5 del CCNL 2016/2018, è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore e fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto, un differenziale di retribuzione di posizione, per conseguire un importo pari al 100% di quella precedentemente goduta. Tale differenziale si ridurrà progressivamente, secondo la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 54.
2. Il beneficio non spetta in caso di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore, a seguito di valutazione negativa (punteggio inferiore a 50) ai sensi del comma 6 del citato art. 54.
3. Le risorse da destinarsi all'applicazione della clausola di salvaguardia saranno calcolate considerando il totale delle differenze tra le retribuzioni di posizione parte variabile degli Uffici di provenienza e di quelli di destinazione in ragione dei processi di riorganizzazione attuati e a seguito del conferimento dei relativi incarichi.
4. Il relativo onere è posto a carico delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato rese disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione attuati nonché a valere su quelle non utilizzate a fine anno destinate alla retribuzione di posizione.
5. Nei casi in cui alla scadenza dell'incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del CCNL 2016/2018, è assegnato un differenziale di posizione definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore pari all'80% rispetto al precedente incarico, utilizzando risorse che si renderanno disponibili nell'ambito di quelle utilizzate nel fondo. Tale differenziazione si ridurrà progressivamente, secondo la disciplina di cui al medesimo comma 7 dell'art. 54 sopra citato.



Avvocatura Generale dello Stato

6. La clausola è corrisposta nell'ipotesi in cui il dirigente, pur avendo espresso in sede di interpello una preferenza per un ufficio cui è attribuita una posizione di retribuzione pari a quella dell'incarico precedentemente rivestito, riceva un incarico per una sede di fascia inferiore.
7. La clausola non è corrisposta nell'ipotesi in cui il dirigente, in sede di interpello ha espresso la preferenza per un ufficio cui è attribuita una posizione di retribuzione inferiore a quella dell'incarico precedentemente rivestito.

Art. 9 - Determinazione valore elemento di garanzia

1. L'elemento di garanzia della retribuzione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) del CCNL 16 novembre 2023 Triennio 2019/2021, da attribuire al dirigente in distacco sindacale, in aggiunta agli emolumenti di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), è determinato nella misura del 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. Tale elemento di garanzia, riproporzionato con riferimento alla durata in mesi e comunque non superiore al trattamento in godimento erogato in precedenza all'interessato al momento del distacco, dovrà essere erogato con carattere di fissità e periodicità mensile in misura pari al 90%.
3. La quota residua dovrà essere corrisposta contestualmente all'erogazione, presso l'Amministrazione di origine, della retribuzione di risultato ai dirigenti di pari fascia.

Art. 10 - Criteri e modalità di ripartizione delle ulteriori risorse disponibili a consuntivo

1. Le eventuali risorse residue sono ripartite integralmente nell'ambito della retribuzione di risultato adottandone i criteri e le modalità avendo riguardo all'esito della valutazione circa il grado di performance raggiunta e tenendo conto del periodo di servizio prestato nell'anno.
2. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili verranno distribuite con i medesimi criteri stabiliti con il presente accordo.
3. Eventuali ulteriori risorse residue generate dalla ripartizione che tecnicamente non sono assegnabili, nei termini di cui al comma 1, sono imputate al Fondo di posizione di risultato per i dirigenti di seconda fascia dell'anno 2024.

Per l'Amministrazione

Il Segretario generale
Avv. Maurizio GRECO

Per le Organizzazioni sindacali

CISL FP F.to Consolata Antonia LODDO
DIRSTAT FIALP F.to Gianluigi NENNA
UNADIS F.to Francesco COTUGNO
FP CGIL F.to Marika LANGELLA